

"Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro"

Presidente On. Luigi Abate





Componenti



Presidente On. Luigi Abate



Vice Presidente On. Cetrone Gina



Vice Presidente On. Dalia Francesco





Componenti



On. Rodano Giulia



On. Nobile Fabio



On. Sbardella Pietro



On. De Romanis Carlo





Chi è la commissione:

- ❖ Organismo tecnico-politico di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (e non solo ...)
- ❖ Complesso di soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali e delle parti imprenditoriali pubbliche e private, alla realizzazione di programmi, di indirizzi, di iniziative finalizzati a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.





- 1. Operare direttamente o tramite le Componenti del Consiglio e della Giunta regionale in qualsiasi materia, settore, o argomento che trattino direttamente o indirettamente temi della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. La Commissione dovrà essere un laboratorio di idee dove potranno trovare origine normative e proposte di leggi in merito alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e più in generale dovrà promuovere tutte le iniziative volte a migliorare la "sicurezza generalizzata" delle attività antropiche, in qualsiasi ambiente esse si svolgano.
- 2. Indirizzare e facilitare, a livello individuale, l'acquisizione del concetto intrinseco di "Sicurezza" come valore essenziale; indipendentemente dal ruolo e mansione svolto da ciascuno nella filiera delle attività lavorative. Valori da riproporre anche nell'ambito dell'ambiente privato.
- **3.** Favorire a livello sociale la diffusione di una <u>cultura organizzativa orientata alla sicurezza</u>, della quale ciascuno diventi attore e garante.



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Presentazione:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Finalità:

Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.



Strutture previste dal D.Lgs 81:

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Art. 6 D.Lgs 81

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: omisis

- Dipartimento della funzione pubblica;
- m) <u>dieci rappresentanti delle regioni</u> e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

omisis

Comitati regionali di coordinamento - Art. 7D.Lgs 81

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera

il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.



Attività di informazione e formazione:

Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 10 D.Lgs 81

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.





Art. 11, comma 4 D.Lgs 81

LA CULTURA DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE

Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e' facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.





La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

☐ esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
□validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
☐ valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
□indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.

Acquisire informazioni sul lavoro fino ad oggi svolto da queste commissioni e promuovere iniziative per dare nuovi stimoli in campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro



Art. 15, comma 4 D.Lgs 81

Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- ♦ b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;





FATTORI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 1A AREE DI TRANSITO1
- 2A SPAZI DI LAVORO
- 3A SCALE
- 4A MACCHINE
- **5A ATTREZZI MANUALI**
- **6A MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI**
- 7A IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
- **8A IMPIANTI ELETTRICI**
- 9A APPARECCHI A PRESSIONE
- 10A RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
- 11A APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
- 12A MEZZI DI TRASPORTO
- 13A RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
- 14A RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

- 1B ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
- B ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
- BB ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- **4B VENTILAZIONE INDUSTRIALE**
- B CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO
- **6B** ESPOSIZIONE A RUMORE
- **7B ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI**
- **8B MICROCLIMA TERMICO**
- 9B ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
- 10B ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
- 11B ILLUMINAZIONE
- 12B CARICO DI LAVORO FISICO
- 13B CARICO DI LAVORO MENTALE
- 14B LAVORO AI VIDEOTERMINALI

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

- 1C ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- 2C COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'
- 3C ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
- 4C FORMAZIONE
- 5C INFORMAZIONE
- 6C PARTECIPAZIONE
- 7C NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO*
- **8C MANUTENZIONE**
- 9C DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 10C EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO*
- 11C SORVEGLIANZA SANITARIA*


 $R = F \times M$

dove:

- ❖ R = Rischio
- ❖ F = Frequenza
- ❖ M = Magnitudo











Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL per gestione ed anno evento a livello Nazionale





Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL per gestione ed anno evento - LAZIO








Statistiche:


Rapporto Lazio/Nazionale



Anno	2005	2006	2007	2008	2009
Infortuni Nazionali	939.906	928.538	912.729	875.380	789.942
Infortuni Lazio	57.891	57.844	57.988	57.944	55.587
Percentuale rispetto					
al Nazionale	6,16	6,23	6,35	6,62	7,04


- Incidenti denunciati a livello Nazionale
- Incidenti denunciati nel LAZIO

Rapporto Lazio/Nazionale






Infortuni mortali sul lavoro denunciati all'INAIL per gestione ed anno evento a livello Nazionale






Infortuni mortali sul lavoro denunciati all'INAIL per gestione ed anno evento - LAZIO







Infortuni mortali sul lavoro denunciati all'INAIL Rapporto Lazio/Nazionale



Percentuale Lazio a livello Nazionale

Anno	2005	2006	2007	2008	2009
Infortuni mortali					
Nazionali	1.280	1.341	1.231	1.127	1.024
Infortuni mortali					
Lazio	117	111	105	80	101
Percentuale rispetto					
al Nazionale	9,14	8,28	8,53	7,10	9,86







1 - IL BOLLINO BLU DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

Sistema che certifica, su richiesta della ditta appaltatrice, lo stato di messa in sicurezza di un cantiere alle disposizioni normative e procedurali di cui al D.Lgs.81 (ex 494). La certificazione viene rilasciata da due esperti nella "direttiva cantieri", dopo due sopralluoghi esperiti in loco. Il primo dopo un mese dall'attivazione del cantiere, il secondo, al superamento del %50 dei lavori cantierati.

I sopralluoghi hanno solo una funzione di assistenza e d'indirizzo e non potranno essere svolti da soggetti che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria (deve essere esclusa la azione sanzionatoria in caso di accertata violazione alla norma antinfortunistica).

Con questa certificazione si può ipotizzare che l'impresa possa trarne, come "effetto premiante" una agevolazioni in termine di punteggio nella partecipazione a gare pubbliche indette dalla Regione, Provincia o Comuni o in alternativa possa ottenere sconti per le imposte previdenziali INAIL.





2 - FAVORIRE NELLE IMPRESE IL RICORSO ALL' ADOZIONE DI "UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA" (SGS)

Cosa si intende per SGS:

Sistema coordinato di gestione dei flussi e delle funzioni lavorative, che spalma "a cascata" le responsabilità di ciascun dipendente che compone la catena di comando del ciclo produttivo fino al lavoratore ultimo. Il sistema facilita la gestione dei rischi associati con l'attività di un azienda. La pianificazione gestionale rafforza la struttura organizzativa, semplifica i processi di pianificazione, individua in modo univoco le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per lo sviluppo, l'attuazione, il conseguimento, la revisione e il mantenimento della politica della Sicurezza dell'Azienda.

Si propone di dare attuazione <u>all'articolo 30 del D.Lgs 81</u> che prevede l'inserimento di un processo di gestione della sicurezza già reso obbligatorio per tutte le attività che rientrano nelle cosi dette " A rischio d'incidente rilevante" la cui inosservanza costituisce reato penale.





S.G.S.



Si può pensare di favorire l'introduzione del processo SGS per tutte le attività produttive nella quali i lavoratori sono esposti ad una moltitudine di fattori di rischio (ivi inclusi le attività cantieristiche)

L'adozione del SGS può essere favorita attraverso strumenti legislativi promossi dalla Regione o da altri Enti che ne possono trarre vantaggio (INAIL).

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato Rispetto delle misure indicate dal modello.





Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Si può ipotizzare che il dotarsi di un "SGS" possa costituire "Sistema premiante" per le imprese in occasione di partecipazione a gare per appalti pubblici per la fornitura di opere, beni o servizi ad Amministrazioni regionali, provinciali o comunali. In alternativa potrebbero fruire degli sconti per gli oneri contributivi ai fini assistenziali.





3 - CRUSCOTTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



Prevedere un sistema di monitoraggio sul territorio laziale che verifichi in maniera anonima il livello di conoscenza delle norme che trattino i temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dei datori di lavoro o dei dirigenti pubblici ad essi equivalenti.

Dagli esiti si potrà valutare la necessità o meno di promuovere corsi, seminari o iniziative per sensibilizzare i soggetti depositari delle responsabilità primarie (non delegabili) in tema di sicurezza e salute.

Al riguardo è opportuno promuovere, ove non esistente, un'indagine per determinare gli <u>indici</u> <u>di gravità e di frequenza</u> delle attività lavorative del Lazio affinchè, confrontati con i valori nazionali forniti dall'Inail per specifici settori, si possano individuare per ogni area la tipologia di interventi di prevenzione o di protezione da adottare per rientrare quantomeno nei valori standard nazionali.





4 - COORDINAMENTO SICUREZZA ESTERNA



Ancora prima di parlare di Sicurezza (INTERNA) nei luoghi di lavoro, è necessario che la Regione debba adoprarsi per garantire ai lavoratori, e non solo ma a tutti i cittadini, una Sicurezza (ESTERNA) tramite un reale coordinamento tra il personale del 118 (Soccorso Sanitario) e del 115 (Soccorso Tecnico Urgente).

Il loro intervento deve essere coordinato affinché l'arrivo sul luogo dell'incidente sia contemporaneo. Serve far rilevare che l'attuale sistema organizzativo del soccorso tecnico-sanitario nazionale rappresenta una anomalia nel panorama internazionale (europeo ed intercontinentale) dove il servizio per una sua unicità di gestione garantisce efficienza ed efficacia di intervento





5 - ISTITUIRE "LA CITTADELLA DELLA SICUREZZA"

- Centro per lo sviluppo della cultura della sicurezza -



Area dove andranno a confluire tutte le funzioni didattiche, formative ed informative delle componenti che caratterizzano la sicurezza in ambiente lavorativo e domestico.

Una formazione adeguata consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi primari:

- ❖ Diffusione di una cultura che porta ad una riduzione dei costi, sia in termini di vite umane e di salute che in termini strettamente economici;
- ❖ Diffusione del concetto di qualità come conseguenza dell'operare per procedure precedentemente pianificate;
- *Raggiungimento degli standard europei;





6 - STUDIO E CAUSA CORRELATA DEGLI INCIDENTI DEI LAVORI NOTTURNI O NEI LUOGHI SCARSAMENTE ILLUMINATI

Il lavoro notturno rappresenta un fattore di rischio negativo per la salute dei lavoratori, in quanto l'organismo umano risulta maggiormente vulnerabile durante la notte, poiché il livello di vigilanza viene alterato dalla povertà di stimoli e dall'affaticamento conseguente l'attività lavorativa.





L'illuminazione di un ambiente di lavoro deve essere tale da soddisfare esigenze umane fondamentali quali:

- ❖buona visibilità: per svolgere correttamente una determinata attività l'oggetto della visione deve essere percepito ed inequivocabilmente riconosciuto con facilita, velocità ed accuratezza;
- **confort visivo:** l'insieme dell'ambiente visivo deve soddisfare necessita di carattere fisiologico e psicologico;
- ❖sicurezza: le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento ed un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell'ambiente di lavoro.





7 - Tavola Rotonda:

Carenza di sonno - Sicurezza sul lavoro: aspetti critici e misure preventive

Promuovere una "tavola rotonda" con professionisti del campo sanitario che evidenzino e approfondiscano gli effetti e le patologie che indicano possibili infortuni sul lavoro che possono coinvolgere più soggetti ,correlati con lo stress fisico causati da carenza del sonno.





8 – MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA ANTICENDIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DELLLA REGIONE LAZIO E PRESSO I PRESIDI SANITARI ASSIMILABILI(DAY-HOSPITAL,RSA) – D.M. 18 09 2002

Creare un sistema di monitoraggio sul territorio per verificare l'applicazione reale del sistema sicurezza antincendio presse le strutture sanitarie pubbliche e private operanti nel Lazio.

In buona sostanza occorre verificare quanti e quali strutture sanitarie pubbliche e private sono state riqualificate entro il 2007 (tempo ultimo)al disposto normativo antincendio del D.M 18 09 2002.



9 - CONVEGNO RIVOLTO ALLE IMPRESE, OPERATORI E TECNICI DEL SETTORE ANTINCENDIO PER ANTICIPARE :

L'evoluzione della normativa antincendio al fine del rilascio del certificato di prevenzione Incendi per l'esercizio delle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco.

La nuova normativa distingue tre macro aree nelle quali vengono collocate tre fascie di categorie antincendio:

- Categorie dove le attività sono esercite semplicemente depositando un progetto al Comando V.F. competente sul territorio e presentando la SCIA(segnalazione certificata d' inizio attività)
- Categorie dove le attività sono esercite semplicemente presentando un progetto al Comando V.F. competente sul territorio e ottenere per lo stesso l'approvazione. All'inizio dell'attività deve essere presentata la SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività)
- ❖ Categorie dove le attività per essere esercite devono presentare prima un progetto al Comando V.F. competente del territorio, farselo approvare e successivamente ottenere dallo stesso il certificato prevenzione incendio. La novità è che il certificato non deve essere più rinnovato nel tempo.



10 - CONVEGNO: TECNOLOGIA APPLICATA ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO







In fase d'analisi:



Attivazione nel Lazio del 112, il numero unico europeo per le emergenze

Oltre il 70% degli europei (il 90% in Italia) ancora non sa che rivolgendosi gratuitamente al 112 è possibile ottenere servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Dal 1998 la normativa dell'UE impone agli Stati membri di garantire che **tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile** possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla **localizzazione del chiamante** per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti.

Parte dalla Lombardia, in provincia di Varese, Como e Milano, la sperimentazione del numero unico di emergenza europeo 112, destinato a essere utilizzato in tutta Italia.







"Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene" Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 2010

<u>Diffondiamo insieme la Cultura della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.</u>